

Trattamento dei buoni-corrispettivo (AG 41): le criticità per il settore della Ristorazione Collettiva

La direttiva UE 2016/1065 reca “modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei “buoni”, tra i quali rientrano certamente i **buoni pasto**.

Infatti, lo schema di decreto legislativo di recepimento della stessa direttiva definisce, all’art.1, il buono-corrispettivo quale *“strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”* Se ad esso si unisce il considerando n. 5 della direttiva europea in recepimento che esclude espressamente dal campo di applicazione determinate categorie di buoni, precisando che *“Le disposizioni relative ai buoni non dovrebbero provocare modifiche al trattamento IVA dei titoli di trasporto, dei biglietti di ingresso a cinema e musei, dei francobolli o di altri titoli simili”* tra i quali non compaiono i buoni pasti, non dovrebbero sorgere dubbi in merito al coinvolgimento degli stessi nel campo di applicazione.

Le criticità attuali

Ad oggi gli operatori del settore soffrono una difficoltà interpretativa in riferimento al corretto trattamento ai fini IVA applicabile al rapporto fra società emittitrici dei buoni pasto e società di ristorazione gestrici di mense aziendali ed interaziendali che, materialmente, erogano il servizio.

A tal proposito sembra necessario brevemente inquadrare i termini della questione.

Le società di ristorazione gestrici delle mense aziendali, innanzitutto, concludono un contratto con il datore di lavoro il quale, successivamente, richiede loro di accettare in pagamento anche i buoni pasto.

Questo perché, normalmente, fra tutti i dipendenti del medesimo datore di lavoro vi sono, oltre ai dipendenti collocati in sedi nelle quali sono presenti locali adibiti a mensa aziendale, anche dipendenti – c.d. trasfertisti – che non sempre riescono, per esigenze di lavoro fuori sede, a recarsi nei locali della mensa, nonché lavoratori impiegati presso sedi distaccate, nelle quali non è presente una mensa aziendale. Al fine di evitare disparità di trattamento, i datori di lavoro forniscono buoni pasto a tutti i propri dipendenti, chiedendo, appunto, alle mense aziendali di accettarli in pagamento in cambio del pasto, concordato con il datore di lavoro medesimo. A questo punto, dunque, le società di ristorazione gestrici delle mense concludono una convenzione con le società emittitrici dei buoni pasto. Nel

momento in cui, poi, effettuano materialmente la prestazione di mensa nei confronti del lavoratore, presenteranno al rimborso i buoni ritirati alle società emittitrici medesime. Queste ultime, normalmente, versano alle mense un corrispettivo previamente concordato con le medesime. Quanto al regime IVA applicabile a tale corrispettivo, però, ad oggi non vi è chiarezza.

La normativa nazionale sul punto¹, infatti, si è prestata a dubbi interpretativi da parte degli operatori del settore.

Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2016/1065

La relazione illustrativa alla proposta di decreto qualifica i buoni pasto come buoni **monouso**, disciplinati dall'art. 6-ter della proposta di decreto. Al contempo, però, effettua un richiamo alla precedente disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali che, come sopra precisato, non presenta in realtà quelle caratteristiche di chiarezza e certezza ipotizzate dalla relazione stessa.

Lo schema di decreto, all'art. 6-ter, comma 2, precisa che *“ogni trasferimento del buono monouso, **precedente** alla cessione o prestazione cui il buono stesso da diritto costituisce, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, effettuazione della cessione o prestazione medesima”*. In questa previsione dovrebbe, quindi, rientrare senza dubbio anche la cessione del buono al datore di lavoro da parte delle società emittitrici. Si sottolinea già, in via preliminare, che la transazione economica tra le società di ristorazione e le società emittitrici il buono pasto è successiva al momento della cessione del bene o prestazione del servizio.

Il comma 3 dello stesso articolo precisa, poi, che *nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio cui il buono da diritto venga effettuata da un **soggetto differente rispetto all'emittitrice**, tale cessione o prestazione è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono*. Secondo la formulazione adottata da tale disposizione parrebbe, dunque, che il rapporto fra la società di ristorazione che gestisce la mensa aziendale, che materialmente eroga il pasto al soggetto che spende il buono-corrispettivo monouso, e la società emittitrice che paga alla prima il corrispettivo per aver accettato il buono in cambio del pasto, possa essere disciplinata dai principi generali dell'imposta sul valore aggiunto.

¹ In particolare, il riferimento è al D.M. n. 122 del 7 giugno 2017 e all'art. 75, comma 3, della legge n. 41 del 30 dicembre 1991.

Le nostre proposte

Nella necessità di dare chiarezza alle imprese che, come rappresentato, si trovano ad affrontare una difficoltà interpretativa che inevitabilmente genera difficoltà nel funzionamento del sistema, riteniamo opportuno proporre una condizione all'approvazione dell'art. 6-ter, che preveda una precisazione circa la determinazione della base imponibile.

Più precisamente, tale condizione dovrebbe essere volta a precisare che, anche per quanto riguarda il rapporto disciplinato dal comma 3, dell'art. 6-ter, *“la base imponibile è data dal corrispettivo versato al soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, dal soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo, nel rispetto dei principi generali dell'imposta. Alla base imponibile così determinata verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto”*.

La Ristorazione Collettiva in Italia

La ristorazione collettiva è un comparto economico di rilevanza nazionale, con un fatturato annuo di circa 6,5 miliardi di euro, ma è anche una realtà a forte impatto sociale, che coinvolge quotidianamente una percentuale rilevante della popolazione italiana, con una media di oltre 1,5 miliardi di pasti serviti ogni giorno nel nostro Paese.

Sono circa 3000 le aziende che in Italia si occupano di Ristorazione Collettiva, di cui circa 50 con un fatturato superiore a 10 milioni di euro. Dei 6,5 miliardi di volume d'affari del 2016, circa 2 miliardi di euro sono relativi al settore istruzione, 2,5 miliardi di euro al settore sanitario e 720 milioni di euro sono attribuibili alle altre collettività (Ministeri e altre amministrazioni pubbliche).